

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 417 REG.DEC.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento aziendale recante criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventidue**
il giorno tre del mese di **MAGGIO**

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento aziendale recante criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (c.d. Codice appalti);

visto che l'art. 77 del Codice appalti disciplina la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, è previsto che *«fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»*;

visto che l'art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, modificato dal D.L. n. 77/2021, art. 52 c. 1, lett. a), convertito con legge n. 108/2021, ha stabilito che fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

ravvisata, per tali motivazioni, l'esigenza di adottare un apposito Regolamento Aziendale che disciplini l'argomento in parola, fermo restando che lo stesso andrà applicato sino all'entrata in vigore di una diversa disciplina in coerenza con le previsioni di cui alle precedenti premesse.

ritenuto pertanto di approvare il “Regolamento aziendale recante criteri per la nomina delle

commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e redatto nel rispetto delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di questa Azienda;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- di approvare il "Regolamento aziendale recante criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." allegato quale parte integrante al presente provvedimento.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/05/2022 12:08:32

IMPRONTA: 96416E1F093A1A80524E869DB2AD3C3E8DA61CFF0BDEB97D75D298B970B91B80
8DA61CFF0BDEB97D75D298B970B91B80B19399A492AEB7848AA36019BEBB6290
B19399A492AEB7848AA36019BEBB6290A1780DDCD92425ED1E1A2FC10E2896EB
A1780DDCD92425ED1E1A2FC10E2896EB57162526B64CB6C6AFA4F4EFF7F7CC58

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 03/05/2022 13:44:26

IMPRONTA: 721E1D93CCD56198C69EBD56A6D998CC13E15AFE7B4F92319744AF5001EBC3FA
13E15AFE7B4F92319744AF5001EBC3FA35275CA8254435196778DF204819604A
35275CA8254435196778DF204819604A8EC3880192865C887C6C1F3DB4368D56
8EC3880192865C887C6C1F3DB4368D5633A3F14FF723B6EA9E0A3EACFD070856

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 03/05/2022 13:56:24

IMPRONTA: 22F5D757C5912CFA3DF479649487E32ABA9E2167A28E602133229333D1FDED73
BA9E2167A28E602133229333D1FDED73CC2969A448CAC719AD9401F7A892E69B
CC2969A448CAC719AD9401F7A892E69BDD776ECA3D94AFD8138C454929715CB4
DD776ECA3D94AFD8138C454929715CB4795E35ED5A9E62A89E69B917A118494B

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 03/05/2022 15:26:25

IMPRONTA: 0C4B53D0AC8CDFA5F8A8A5DCD0EF2C1DA16F010F52EF37B1B86B8FB7F756271F
A16F010F52EF37B1B86B8FB7F756271F53FA4881BC8C02FC0291496B038126C9
53FA4881BC8C02FC0291496B038126C9254DD48DF5EF8487CF8A8DC148731A
254DD48DF5EF8487CF8A8DC148731A2FFA644EC751FBB02EACA2BD475CA4E3

**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER LA
NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI
SENSI DELL'ART. 77 del D. LGS. N. 50/2016 e
ss.mm.ii.**

| MATRICE DELLE REVISIONI | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|---|------------|-----------|
| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE | REDAZIONE | VERIFICATA | APPROVATA |
| 00 | 03.05.2022 | 1a emissione | G. Coloni – Direttore SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi | DA | DG |

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO..... | 4 |
| ART. 3 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE..... | 4 |
| ART. 4 - MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DELLA COMMISSIONE | 7 |
| ART. 5 - AMBITO DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE | 7 |
| ART. 6 - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA | 9 |
| ART. 7 - COMPENSI | 9 |
| ART. 8 - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE A PROVE PRATICHE | 9 |
| ART. 9 - FORME DI PUBBLICITA'..... | 10 |
| ART. 10 - DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO | 10 |
| ART. 11 - ARCHIVIAZIONE | 10 |
| ART. 12 - MODELLI PER LE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI..... | 11 |

PREMESSA

1. Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche "Codice dei Contratti pubblici") disciplina, all'art. 77, la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, è previsto che <<fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante>>.
2. L'art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, modificato dal D.L. n. 77/2021, art. 52 c. 1, lett. a), convertito con legge n. 108/2021, ha stabilito che fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. L'art. 1, co. 3, del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, nella versione novellata dall'art. 8, co. 7, del citato decreto semplificazioni, ha stabilito inoltre che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione.
3. Per tali motivazioni, si rende quindi necessario adottare un apposito Regolamento Aziendale che disciplini l'argomento in trattazione, fermo restando che lo stesso andrà applicato sino all'entrata in vigore di una diversa disciplina in coerenza con le previsioni di cui alle precedenti premesse.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il procedimento di nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indette dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito denominata anche "ASUGI" o "Azienda").
2. Fermo restando che ai sensi della vigente normativa la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara, ove detta attività non sia affidata ad un apposito Seggio di Gara, organo monocratico amministrativo, costituito dal Presidente assistito da due testimoni,

di cui uno con funzioni di verbalizzante. Di norma le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore della SC procedente o dal suo sostituto, ovvero da suo delegato; per le procedure sopra le soglie europee la relativa nomina spetta al Direttore Generale.

ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

1. La partecipazione da parte dei dipendenti di Asugi alla Commissione è obbligatoria. L'attività di Commissario fa parte dei propri compiti di istituto e deve essere svolta nei tempi previsti dalla tempistica di gara, salvo, naturalmente, circostanze indipendenti dalla volontà dei Commissari.
2. I Responsabili delle Strutture cui i commissari sono assegnati stabilmente adottano ogni misura idonea a garantire che il personale individuato quale Commissario possa partecipare alle attività della Commissione, fino alla conclusione dell'incarico.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento costituisce violazione del Codice di comportamento del pubblico dipendente valutabile in ogni ambito e sede competente.
4. Gli obblighi dei componenti della Commissione e dei Responsabili delle strutture di cui essi fanno parte sono riferiti anche ai casi in cui la Commissione sia stata costituita nell'ambito di gare che debbono essere esperite tramite l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) anche nell'interesse di questa Azienda.

ART. 3 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la Commissione Giudicatrice per le procedure con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a 5. Essa è costituita oltre che dal Presidente, da due o quattro commissari e da un segretario verbalizzante. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, tenendo in debita considerazione i molteplici aspetti sia di carattere tecnico, sia di natura economica ed organizzativa che connotano i lavori, i beni od i servizi da acquisire, fermo in ogni caso che la competenza ed esperienza singolarmente richieste per il conferimento dell'incarico possono fare riferimento ad aree tematiche omogenee, e non devono necessariamente fare riferimento a tutte le singole e specifiche attività comprese nell'oggetto dell'appalto da affidare.
3. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione.
4. Alla Commissione Giudicatrice spetta il compito di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, assegnare i punteggi, coadiuvare il RUP in caso di valutazione di offerta anomala e, comunque, svolgere tutti i compiti attribuiti dall'Azienda, dal Codice dei Contratti ed

indicati nella documentazione di gara; la valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

5. L'atto di nomina della Commissione Giudicatrice per gli appalti sopra soglia comunitaria è di competenza della Direzione Generale Aziendale; per gli appalti sotto soglia, la nomina della Commissione è di competenza del Direttore di Struttura Complessa precedente, nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza. Nel provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice viene individuato anche il Commissario con funzioni di Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dirigente, ovvero tra il personale titolare di posizione organizzativa. Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario designato dal Direttore della Struttura, previa sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 77, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Il segretario non è un componente della commissione in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.
6. Ai fini della prevenzione della corruzione, la Commissione e i singoli Commissari segnalano immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, Stazione Appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.
7. Ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 42 e 77 del D. Lgs. n. 50/2016. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari rendono apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; l'inesistenza di tali cause deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si applicano ai Commissari di gara ed ai segretari delle commissioni le norme di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, relative alla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", nonché l'art. 51 del Codice di Procedura Civile e l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono altresì esclusi da incarichi di Commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. L'inconferibilità è applicabile nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, siano essi consumati o tentati (Delibera ANAC 17 aprile 2019 n. 447).
8. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici, neppure come segretario o custode della documentazione di gara:
 - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo Unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del Codice di Procedura Penale, diversi da quelli indicati nella lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
 - d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 159/2011.
9. Le cause di esclusione che precedono operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale. Sono da ritenersi ostative alla nomina di Commissari tutte le condanne per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, anche al fine di creare una sorta di "simmetria escludente" tra requisiti dei partecipanti e dei giudicanti.
10. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per due Commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari, salvo le ipotesi di assenza di componenti interni all'Azienda aventi specifica competenza professionale. Inoltre, il dipendente individuato quale Commissario di gara non può ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate, al fine di contemperare esigenza di contenimento dei tempi e dei costi, in ottemperanza al punto 1.1 n. 3 della Delibera n. 1190/2016 ANAC. In ogni caso, per ciascuna gara la Commissione deve variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione, salvo l'ipotesi in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate. Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio di composizione della Commissione Giudicatrice. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa, sarà individuato un sostituto nel rispetto dei criteri precedentemente individuati per la selezione dei commissari di gara.
12. Costituisce causa di decadenza automatica dall'incarico, la sopravvenienza di cause ostative allo stesso o il venir meno del possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
13. Eventuali integrazioni, modifiche o sostituzioni della commissione giudicatrice avvengono con le medesime modalità previste per la nomina, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti, e non comportano rinnovazione delle operazioni già svolte ove intervengano anteriormente all'avvio delle attività di natura valutativa-discrezionale.

ART. 4 - MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DELLA COMMISSIONE

1. Di norma la Commissione è costituita da membri interni, tra i dipendenti dell'Azienda che non hanno preso o non prenderanno parte, ad alcun titolo, a qualsiasi attività tecnico/amministrativa concernente il procedimento oggetto della gara.
2. Possono essere nominati membri esterni per una o più delle seguenti ragioni:
 - quando all'interno di ASUGI non siano presenti esperti;
 - quando all'interno di ASUGI non siano presenti esperti in numero adeguato, anche nell'ambito del complesso delle valutazioni da effettuare;
 - quando gli esperti interni non possono svolgere le funzioni di commissari ai sensi degli artt. 42 e 77, commi 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto incompatibili;
 - per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica.
3. Per la nomina dei Commissari esterni si applicano le seguenti regole:
 - di norma essi sono individuati tra il personale di Amministrazioni Pubbliche aggiudicatrici, con priorità alle altre Aziende del SSR, ovvero scegliendo docenti universitari di ruolo, nel rispetto del principio di rotazione.

ART. 5 - AMBITO DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, la Commissione giudicatrice è competente all'esame e valutazione delle offerte amministrative e di quelle tecnico-economiche. La sua attività si esplica, indipendentemente dalle modalità di negoziazione (procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (procedure telematiche ovvero, nei casi consentiti dalla normativa, procedure su supporto cartaceo), nel modo seguente, fatto salvo quanto precisato nei successivi commi 5 e seguenti del presente articolo:
 - seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa pervenuta, con esame di merito della stessa;

- gestione, anche d'ufficio e al di fuori della seduta, del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.
2. Quanto all'esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche., la Commissione svolge la propria attività come segue:
 - In una o più sedute riservate successive, verifica della completezza della documentazione tecnica pervenuta, esame di merito della documentazione tecnica e gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione di ciascuna offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide;
 - seduta pubblica di lettura dei punteggi, apertura, per gli operatori economici ammessi, delle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto alla base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, sottoscrizione, etc...), attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti ammessi;
 - sedute riservate relative alle eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte;
 - seduta pubblica di lettura dei punteggi complessivi con relativa graduatoria; successiva trasmissione al RUP dei verbali relativi all'intera attività svolta, con le valutazioni e la graduatoria.
 3. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le sedute pubbliche a distanza si svolgono con modalità che permettano lo svolgimento di videoconferenze e in modo che gli operatori economici siano messi nella condizione di seguire le operazioni di apertura delle buste telematiche e lettura dei punteggi.
 4. La seduta pubblica di cui sopra può essere omessa in caso di gare telematiche.
 5. Nelle procedure di valore inferiore a 40.000 euro di base d'asta, svolte su piattaforme di e-procurement, l'apertura e l'esame delle buste amministrative, tecniche ed economiche sarà svolta in autonomia dal punto istruttore.
 6. Nelle procedure svolte all'interno delle piattaforme di cui sopra che presentano una base d'asta compresa fra i 40.000 e le soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 l'apertura e l'esame delle buste amministrative viene svolta dal punto istruttore o dal seggio di gara appositamente nominato. L'apertura e l'esame delle buste tecniche ed economiche viene svolta dal punto istruttore o dal seggio di gara nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo oppure dalla commissione giudicatrice nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 7. Nel caso di procedure svolte all'interno delle piattaforme di cui sopra che presentano una base d'asta superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, l'eventuale seggio di gara procederà all'apertura e all'esame delle buste amministrative, tecniche ed economiche nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, e limitatamente alla busta amministrativa nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ove non sia affidato anche tale compito alla commissione giudicatrice. In quest'ultimo caso l'analisi delle buste tecniche ed economiche verrà comunque svolta dalla commissione giudicatrice.
 8. Le comunicazioni di svolgimento delle sedute pubbliche di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche relative alle gare che presentano una base d'asta superiore ad euro 40.000 verranno inviate agli operatori economici partecipanti alla procedura all'interno dell'area "messaggistica" della piattaforma di e-procurement utilizzata. La

comunicazione verrà inviata con "congruo termine", indicativamente entro tre giorni solari prima dello svolgimento della seduta.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. La Commissione, eventualmente integrata da esperti in campo tecnico/economico, può partecipare alla fase di verifica di anomalia dell'offerta, nel rispetto dell'art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La valutazione delle offerte, dal punto di vista amministrativo, economico e tecnico, è di competenza, in prima istanza, della Commissione Giudicatrice. Oltre ai casi fissati dalla normativa, ove la Commissione Giudicatrice, esaminate le circostanze del caso concreto, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP. Se quest'ultimo dovesse condividere l'opinione della Commissione, verrà attivato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che sarà condotto dalla Commissione stessa, in qualità, in questa fase, di ausiliaria e consulente del RUP. Il sub-procedimento si conclude con l'accertamento di congruità dell'offerta, ovvero con l'accertamento di anomalia della stessa. In entrambi i casi, trattasi di provvedimento del RUP su istruttoria della Commissione.
3. In caso di accertamento di anomalia dell'offerta, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria e, in tal caso, si proclamerà deserta la gara. Si può disporre, ai sensi della normativa, ed al fine di accelerare il procedimento, che anche offerte che seguono in graduatoria risultate "anomale" vengano verificate contestualmente alla prima. L'iter del procedimento svolto è descritto nella proposta di aggiudicazione formulata al soggetto competente, con la quale si conclude il procedimento.
4. In ogni caso, il RUP e la Commissione devono operare attenendosi alle linee guida ANAC applicabili.

ART. 7 - COMPENSI

1. I membri interni delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
2. I membri esterni delle Commissioni hanno diritto ad un compenso di norma identico a quello previsto per le Commissioni di Concorso, salvo specifiche convenzioni tra Enti che regolamentano la materia; in casi particolari determinati nel provvedimento di autorizzazione a contrarre, possono essere previsti compensi maggiori ed in tali casi il provvedimento esplicita le ragioni per le quali si decide di corrispondere maggiori compensi ed i criteri per la loro determinazione.
3. I membri delle Commissioni, interni ed esterni, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività di commissione, liquidabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE A PROVE PRATICHE

1. Qualora sia prevista nei documenti di gara l'effettuazione di prova pratica per le apparecchiature ovvero processi o prestazioni oggetti di offerta, la partecipazione alla stessa

è di competenza dei componenti della Commissione giudicatrice, o di una Sottocommissione designata dalla Commissione.

2. Tutte le spese derivanti dalla partecipazione dei commissari alle prove pratiche sono a carico dell'ASUGI. Le spese sostenute per le attività di commissione sono liquidabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa.

ART. 9 - FORME DI PUBBLICITA'

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, in conformità a quanto disposto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della Commissione e i curricula dei singoli componenti sono pubblicati sul sito aziendale nell'Area "Amministrazione trasparente", nei termini previsti dopo l'adozione del relativo provvedimento; sono, comunque, rispettati gli altri obblighi di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il provvedimento di nomina può dare atto che uno, più o tutti i curricula dei singoli componenti sono già pubblicati sul sito aziendale nell'area "Amministrazione trasparente".
2. Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.

ART. 10 - DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO

1. La decorrenza del presente Regolamento è fissata a partire dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.
2. Il presente Regolamento avrà validità, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'adozione della disciplina, richiamata in premessa, in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli appalti per i quali, a quella data, non è ancora stata nominata la Commissione giudicatrice. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione di ulteriori atti di indirizzo e linee guida elaborate dalle Autorità competenti e degli altri provvedimenti di futura emanazione attuativi del Codice, come già indicato in premessa.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti e ss.mm.ii..
4. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono integralmente richiamate nelle procedure effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti di ASUGI nonché la normativa vigente e applicabile in vigore in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.

Per il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation).

ART. 11 - ARCHIVIAZIONE

1. Il presente regolamento viene archiviato e mantenuto per tre anni.
2. L'accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete internet/Intranet aziendale.

ART. 12 - MODELLI PER LE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI

1. Ai fini dell'espressione delle Dichiarazioni da parte dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, nonché da parte dei Segretari delle Commissioni stesse, le Strutture procedenti redigono dei modelli di dichiarazioni (mod. .Dichiarazione Commissario; mod. Dichiarazione Segretario Commissione Giudicatrice).
2. In caso di intervenute modifiche alla normativa, ovvero di esigenze specifiche, detti modelli dovranno essere aggiornati, anche, ove necessario, previa condivisione con la Direzione Amministrativa aziendale e con le altre Strutture aziendali interessate alla materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/05/2022 12:08:58

IMPRONTA: 12E2F8700FBE6E187C693DCACA469581AAE3690B57DF77461B20802026DB4127
AAE3690B57DF77461B20802026DB4127E7C9913B5DF9420B1755B511F2CBDAE2
E7C9913B5DF9420B1755B511F2CBDAE22BBCC780F972D6BAEBF597BBA5A99BA0
2BBCC780F972D6BAEBF597BBA5A99BA0F42A813D8B6CA43BB65D97B2D5D1E4E6

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 03/05/2022 13:44:51

IMPRONTA: 442A6D487545A86CA789F43BCD5E116320B62D8AF3242FF16A6EA362876FB852
20B62D8AF3242FF16A6EA362876FB852D6CD7167FFDF43208D685C82F9E9EEF4
D6CD7167FFDF43208D685C82F9E9EEF454226CDC5A04BAED3065F0DE0052A41E
54226CDC5A04BAED3065F0DE0052A41E2B1F5419C647A6B94875559083F5CA0

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 03/05/2022 13:56:50

IMPRONTA: 10EE07AA58587F8033837F13970D055B673FB8B4D8031CFFFE541B7E207F27E6
673FB8B4D8031CFFFE541B7E207F27E647DFC4135463E33CBCD98C81A101F8D7
47DFC4135463E33CBCD98C81A101F8D7943A08ACF74458D6097805B25B6293BC
943A08ACF74458D6097805B25B6293BC9BC832CD54299EB13929EAC3F6244B88

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 03/05/2022 15:26:51

IMPRONTA: 07CBE2AD1D44D3DC52629F5BA61F84B3D951EE7CBC92FB8CA700A8BC98299285
D951EE7CBC92FB8CA700A8BC982992851617127F24903058CEA148B52576A5F0
1617127F24903058CEA148B52576A5F04475B9AC0DAC137AC708FA7DB75DCD9F
4475B9AC0DAC137AC708FA7DB75DCD9F0647920DAF70398DE3C6A2764CAEA625